

Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione penale - Sentenza 2 novembre 2020 n. 1079

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Montone nell'udienza del 12.10.2020

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

(...), nata a P. (S.) il (...), residente in A. alla via (...) ed ivi elettivamente domiciliata alla via (...)

Libera, assente.

Difesa di fiducia dall'Avv. Lu.Vi. (nomina del 28.6.2019)

IMPUTATA

per il delitto p. e p. dall'art. 171 ter lettera a, c, e) L. n. 633 del 1941 e s.m.i., perché, in qualità di gestore della sala scommessa denominata "(...)" sito in A., alla via (...), senza l'accordo con il legittimo distributore, trasmetteva e diffondeva a mezzo di servizio criptato ad un pubblico di n. 15 persone, immagini della partita Roma - Napoli, utilizzando una scheda Premium ad uso residenziale e non ad uso pubblico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 26.6.2018, (...) veniva chiamata a rispondere del reato compiutamente descritto in epigrafe. Alla prima udienza del 10.10.2018, il processo veniva rinviato per la rinnovazione della notifica del decreto all'imputata ed al Difensore.

Alla successiva udienza del 24.4.2019, il Tribunale disponeva la notifica all'imputata presso il Difensore, ai sensi dell'articolo 161, comma IV, c.p.p., stante l'impossibilità di notifica al domicilio dichiarato, nonché la notifica al Difensore in proprio. Nella sessione processuale del 15.1.2020, la Difesa produceva procura speciale, ai fini della definizione del procedimento con rito abbreviato ed il Tribunale disponeva la notifica all'imputata, ex articolo 161, comma IV c.p.p., presso il Difensore presente in aula, con rinuncia alla copia. L'udienza del 27.4.2020 subiva differimento d'ufficio in conformità alle previsioni di cui al D.L. n. 23 del 2020, dettato in materia di nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, nonché del decreto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (prot. numero (...) del 9.4.2020).

All'odierna udienza, la Difesa reiterava la richiesta di definizione del processo con rito alternativo, nelle forme del rito abbreviato, ed il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui agli artt. 442 ss. c.p.p. ed acquisito il fascicolo del PM, le parti rassegnavano le proprie conclusioni, trascritte nel verbale di udienza.

Il Giudice riservava la decisione ritirandosi per la fase deliberativa; al termine della conseguente camera di consiglio, si rendeva pubblico il dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

le risultanze del materiale probatorio

1. Ritiene il Giudice che l'imputata debba essere mandata assolta per insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del fatto a lei ascritto, nelle sue componenti di struttura.

Dagli elementi di prova acquisiti al fascicolo del dibattimento (comunicazione notizia di reato redatta ex art. 347 c.p.p. in data 6.4.2015; verbale di accesso, sequestro, elezione di domicilio e nomina del difensore del 4.4.2015; verbale di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria) - atti tutti utilizzabili in ragione del rito prescelto -, è rimasto accertato, in punto di fatto, quanto segue.

In data 4.4.2015, militari appartenenti alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Anгри (SA) - a seguito di segnalazione proveniente dagli ispettori (...) e (...), (...) e (...), in ordine ad un'attività di diffusione di programmi televisivi ad accesso condizionato, in assenza di contratto ad uso pubblico, posta in essere in alcuni pubblici esercizi, si portavano unitamente a questi ultimi presso la sala scommesse (...) situata alla via C., n. 94/96 del Comune di Anгри.

Avuto accesso al locale commerciale, il cui titolare risultava essere (...) - odierna imputata -, riscontravano la presenza di un videoproiettore, servito da un decoder e da una smart card, che inviava sullo schermo la partita calcistica Roma - Napoli, destinata alla visione da parte degli utenti titolari di abbonamento al servizio "(...)".

Al momento del detto accesso erano presenti circa 15 avventori, intenti ad assistere all'evento sportivo e ad effettuare scommesse e consumare bevande, alcuni dei quali venivano identificati dai militari operanti. In occasione del controllo, una persona, identificata in (...) - marito della G. - alla vista dei militari spegnava il decoder, interrompendo, in tal modo, la trasmissione dell'evento sportivo ma immediatamente i medesimi ispettori riaccendevano il videoproiettore, che continuava ad inviare le immagini del detto incontro calcistico.

Verificata la natura del contratto di abbonamento, di tipo familiare/residenziale e l'assenza di un contratto di abbonamento con il legittimo distributore per la divulgazione in locale pubblico dell'incontro calcistico in visione, il decoder e la smart card venivano sottoposti a giudiziale sequestro.

2. Tanto premesso, il reato in contestazione nel caso in esame ovvero sia l'articolo 171 ter, lettera e) della L. n. 633 del 1941 (afferendo il richiamo alle lettere a) e c) all'ipotesi di diffusione e proiezione in pubblico di un'opera dell'ingegno/supporto contenente sequenze di

immagini ovvero di una sua duplicazione o riproduzione abusiva, non ravvisabile nell'ipotesi al vaglio) attribuisce rilievo penale alla condotta di chi "in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato".

la valutazione della piattaforma probatoria

Ciò posto, dalle risultanze investigative agli atti è rimasto acclarato che all'interno della sala scommesse di proprietà dell'odierna imputata, alla presenza di quindici spettatori, si stava procedendo alla diffusione di un incontro di calcio trasmesso da un'emittente televisiva ad accesso condizionato. Risulta, altresì comprovato che trattavasi di una smart card relativa ad un contratto di abbonamento di tipo residenziale e non di un contatto ad uso pubblico.

Orbene, elemento strutturale della fattispecie ai fini dell'integrazione del reato in addebito è la finalità di lucro, come confermato dallo stesso incipit dell'articolo 171 ter della sovra citata legge, alla stregua del quale è previsto che "è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro...".

La finalità di lucro, prevista dal legislatore quale elemento costitutivo del reato, ricorre, secondo la giurisprudenza "quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili", con la precisazione che "la concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie" (così Cassazione sez. III, sentenza n. 55009 del 18/07/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274134 - 01; in senso conforme, vedasi anche Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 1652 del 28/09/2018 Ud. (dep. 15/01/2019) Rv. 275461 - 01).

Ora, è evidente come a fronte dell'integrazione dell'elemento materiale della condotta - diffusione di un evento sportivo trasmesso dalla rete televisiva con accesso condizionato - non risulta comprovata la sussistenza della finalità di lucro, caratterizzante il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Vero è, infatti, che ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa de qua non è necessaria l'effettiva realizzazione della finalità di lucro ma è comunque necessario che dalla modalità della condotta del soggetto agente emergano elementi di prova a supporto della direzione finalistica dell'azione. Nel caso al vaglio, manca proprio la prova del perseguimento da parte del soggetto agente di un vantaggio economico.

L'assunto trova conferma alla luce del duplice rilievo per cui l'incontro di calcio veniva trasmesso in presenza di un numero modesto di spettatori (quindici) e soprattutto non risultando dalle emergenze investigative forme di pubblicizzazione del predetto incontro all'esterno del locale.

Inoltre, dalla compendiata attività d'indagine non è emerso alcun riferimento dal quale poter dedurre la richiesta di un sovrapprezzo da parte della proprietaria della sala scommesse, nei confronti dei clienti presenti all'interno del locale, per la visione della partita oggetto di diffusione.

Né può ritenersi integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice alla stregua del solo fatto che erano presenti all'interno del locale degli spettatori, da ciò desumendosi l'intento della proprietaria di incentivare l'afflusso presso la propria sala scommesse di un maggior numero di avventori.

In senso confermativo dell'assunto depone il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale si ritiene che "non integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. e), L. 22 aprile 1941, n. 633, per mancanza del fine di lucro, la diffusione in pubblico, da parte di un gestore di un "pub", di un evento sportivo trasmesso dalla piattaforma a pagamento per la televisione digitale terrestre "(...)" utilizzando un contratto di tipo domestico, posto che il fine di lucro non è ravvisabile nell'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio (così Cassazione sezione III, Sentenza n. 7051 del 02/12/2011 Ud. (dep. 23/02/2012) Rv. 252011 - 01; in senso conforme anche Cassazione, sezione III, sentenza n. 45567 del 24/11/2010 Ud. (dep. 28/12/2010) Rv. 248763 - 01)

Dal mancato riscontro in ordine alla ravvisabilità di una finalità di lucro perseguita dal soggetto agente discende l'assoluzione dell'imputata, per mancanza dell'elemento soggettivo e conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta in contestazione.

Il tenore della pronuncia adottata impone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, come da verbale di accesso, sequestro, elezione di domicilio e nomina del difensore del 4.4.2015, non vertendosi, poi, in nessuna delle ipotesi normativamente previste di confisca obbligatoria.

I carichi di ruolo che gravano questo ufficio hanno determinato l'assegnazione del termine indicato in dispositivo per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Il G.M., letto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve (...) dal reato a lei ascritto in rubrica, perché il fatto non costituisce reato.

Dissequestro e restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Letto l'articolo 544, comma III, c.p.p., riserva in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nocera Inferiore il 12 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2020.